

# Esenti tutte le prestazioni di ricovero e cura

## Iva/2

Ricompresa anche  
le strutture  
non convenzionate

**Simona Ficola**  
**Walter Maria Pangherz**

Le case di cura non convenzionate abilitate a erogare le prestazioni sanitarie in regime di ricovero hanno esenzione Iva e riduzione dell'aliquota dal 22 al 10% per le prestazioni di ricovero e cura non esenti e per quelle di maggior confort anche rivolte agli accompagnatori (tranne quelle aggiuntive). Così l'articolo 18 del Dl 73/2022, convertito in legge, di fatto supera il diverso trattamento fra sanità pubblica e privata e riduce l'impatto Iva sui pazienti per i servizi a maggior confort.

### **Prestazioni di ricovero e cura**

L'articolo 10, comma 1, n. 18 del decreto Iva ha subito modifiche con il Dl 73/2022. La nuova formulazione della norma estende l'applicazione dell'esenzione alle prestazioni di ricovero e cura rese a una persona ricoverata erogate da una struttura non convenzionata, clinica o casa di cura. Tutto ciò a condizione che la prestazione sanitaria acquistata sia di per sé in esenzione Iva: in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dalla struttura sanitaria non convenzionata al professionista.

In sostanza, all'interno del prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura richiesto al paziente, la parte riferibile alle prestazioni sanitarie acquisite dalla casa di cura privata in regime di esenzione sarà fatturata sempre in regime di esenzione, così come succede già adesso nelle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Sste-

ma sanitario pubblico.

A titolo esemplificativo, al paziente operato in una struttura non convenzionata da un chirurgo esterno, quest'ultima provvederà a emettere una fattura complessiva per prestazioni di cura e ricovero ad esempio di 30mila euro: la fattura sarà in esenzione da Iva per la parte di prestazione corrispondente all'onorario del chirurgo riaddebitato al paziente, ad esempio 20mila euro, mentre la restante quota di 10mila euro sarà imponibile.

### **Servizi sanitari ad aliquota 10%**

Il Dl 73 prevede anche l'assoggettamento ad aliquota Iva agevolata al 10% di tutte le prestazioni di ricovero e cura rese da qualsiasi struttura sanitaria. In base alle nuove disposizioni saranno pertanto assoggettate ad aliquota Iva al 10% tutte le prestazioni di ricovero e cura (comprese quelle di maggior confort alberghiero) che non sono contemplate nel regime di esenzione Iva

previsto ai numeri 18) e 19) dell'articolo 10 del Dpr 633/1972.

L'applicazione dell'Iva agevolata viene estesa anche per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti ricoverati presso strutture, indipendentemente che queste siano convenzionate o no.

Le prestazioni alberghiere aggiuntive di maggior confort (quali stanza a pagamento, telefono, televisore eccetera), se rese da strutture non convenzionate, rimangono assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria. Infatti, non è prevista dalla riforma normativa operata con il Dl 73 la riduzione dell'aliquota Iva per le prestazioni di maggior confort alberghiero fornite da strutture non convenzionate. Pertanto, se le prestazioni più confortevoli sono fornite anche a soggetti che accompagnano il paziente in strutture non convenzionate, esse saranno assoggettate al tributo nella misura ordinaria del 22 per cento.



L'ALIQUTA  
**Prestazioni  
alberghiere  
nelle realtà  
fuori  
convenzione:  
l'aliquota Iva  
è ora del 10%**